

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società per azioni denominata:

"ADVENTURE SPA".

Articolo 2

Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di Torino.

2.2 L'organo amministrativo ha la facoltà di costituire o sopprimere ovunque unità locali operative, filiali, agenzie, uffici amministrativi e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Oggetto

3.1 La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- la fornitura e la promozione di servizi di comparazione multi-marca di prodotti e servizi, anche attraverso la rete internet e anche in collaborazione con aziende terze;
- la promozione, la vendita o la commercializzazione, attraverso i propri siti web o in cooperazione con altri siti web e con altri mezzi di comunicazione a distanza e/o con altre aziende, di servizi e prodotti non soggetti a riserva di legge;
- l'attività di vendita di contratti di energia elettrica e gas naturale e altri prodotti e servizi energetici tramite il canale telefonico e il canale web;
- l'attività di vendita di contratti di connessione internet (tra cui adsl) tramite il canale telefonico e il canale web, e la vendita attraverso il canale telefonico ed il canale web di ogni altra utility, servizi di fonia e servizi di accesso condizionato;
- l'attività di servizi per l'ideazione di supporti informatici, multimediali e per la ricerca finalizzata allo sviluppo, alla realizzazione, alla promozione e al commercio di prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico nel campo della tecnologia informatica, nell'elaborazione di dati, delle telecomunicazioni e della telematica, dell'intrattenimento digitale e della comunicazione pubblicitaria, con espressa esclusione di ogni attività che la legge riserva a soggetti abilitati;
- la produzione, la gestione e la commercializzazione di portali web di intrattenimento, e-commerce, di informazione e di qualsiasi tipologia che non preveda particolari licenze;
- l'acquisto, la vendita e la locazione di programmi per il trattamento automatico delle informazioni o dati, anche denominati software e dei sistemi elettronici anche denominati hardware;
- l'attività di agenzia viaggi e/o pacchetti turistici;
- la prestazione di servizi di marketing online e offline;
- lo sviluppo, la promozione e l'erogazione di servizi di "direct

marketing" online e tradizionali, inclusa la creazione e la gestione di banche dati, nonché la realizzazione creativa ed esecutiva dei progetti;

- la vendita di spazi pubblicitari online (a titolo esemplificativo banner e formati assimilabili);

- la fornitura e la gestione di servizi di pubblicità e di generazione di contatti a mezzo stampa, radio, televisione, telefono, reti telematiche e ogni altro mezzo d'informazione e di comunicazione;

- la creazione, gestione, noleggio e vendita di banche dati, liste di nominativi o anagrafiche;

- la fornitura, per via tradizionale o telematica, di servizi di informazione economica e commerciale a favore di imprese e di consumatori finali italiani o esteri;

- la creazione, lo sviluppo e la gestione anche per conto di terzi, di siti localizzati su reti telematiche ed in generale ogni tipo di interconnessione fra computer, terminali o altri dispositivi atti alla trasmissione di dati, inclusi software;

- la fornitura di servizi di contact center sia inbound che outbound e back office anche per conto di terzi;

- l'attività di agente e/o agenzia, compresa quella di subagente e/o subagenzia, per la creazione, produzione, collocazione e commercializzazione, di materiale, messaggi, mezzi di pubblicità e prestazione di servizi in genere, come la conclusione di contratti aventi ad oggetto la somministrazione di energia elettrica, gas naturale e dei prodotti inerenti al suo utilizzo, il noleggio auto a lungo termine con e senza conducente, complementari e connessi all'attività suddetta, nonché l'attività di procacciamento di affari nell'ambito dei servizi connessi ai sistemi informatici, internet, centri servizi telefonici e telematici, informatici e tele-informatici;

- l'attività di concessionaria di pubblicità;

- l'attività editoriale su supporti cartacei, magnetici, audiotex, videotel, internet nonché la produzione sia diretta che indiretta dei beni descritti sia in Italia che all'estero;

- la produzione, la commercializzazione e la promozione sia in proprio che per conto terzi di tutte le attività editoriali in genere, con l'esclusione di giornali e/o periodici iscritti nei registri di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e s.m.i;

- la prestazione di servizi di consulenza nell'ambito amministrativo, organizzativo e gestionale e, in particolare, la prestazione di servizi amministrativi a favore di imprese ed enti sia privati che pubblici, l'organizzazione sotto il profilo contabile amministrativo e finanziario di imprese ed enti, l'elaborazione meccanografica di dati contabili.

La società ha per oggetto in qualità di agente lo svolgimento e l'esecuzione delle attività come sopra dette. La società può

assumere e concedere mandati, agenzie con o senza deposito, e rappresentanze riferite ai beni e servizi indicati ai capoversi precedenti.

La società, fra l'altro, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari ed industriali ritenute necessarie, connesse od utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà inoltre aprire punti vendita o corner, in unità locali di terzi ed anche su strada, per la promozione pubblicitaria dei propri servizi e l'erogazione diretta degli stessi agli utenti.

Potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio purchè non nei confronti del pubblico, con esclusione del carattere di professionalità e quale attività strumentale rispetto all'oggetto sociale.

Potrà compiere operazioni finanziarie con esclusione di attività nei confronti del pubblico e di attività finanziarie che richiedono per legge particolari autorizzazioni o requisiti, nonché potrà contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti e concedere finanziamenti e garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie e/o di terzi ovvero di società o imprese controllanti o nelle quali abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo.

La società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto e purchè non nei confronti del pubblico secondo quanto disciplinato dal D.Lgs 385/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e può essere prorogata.

È escluso il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali, con precisazione che gli stessi potranno essere domiciliati presso la sede legale della Società.

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di euro 154.817,29 (centocinquantaquattromilaottocentodiciassette virgola ventinove) ed è diviso in numero 7.167.467 (settemilionicentosessantasettemilaquattrocentosessantasette) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

6.2 Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.

6.3 Ogni azione dà diritto ad un voto.

6.4 L'assemblea può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 secondo comma e seguenti del codice civile.

6.5 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoptate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c..

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

6.6 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura nel rispetto delle norme di legge.

6.7 L'assemblea può attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

6.8 In data 22 luglio 2024, l'assemblea straordinaria ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile denominato "Adventure POC 5,75% 2024-2027" per un importo complessivo massimo di Euro 4.998.400,00 (quattromilioninove-

centonovantottomilaquattrocento/00), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ.. Inoltre in pari data l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario, mediante l'emissione di massime numero 24.792.000 (ventiquattromilionisettecentonovantaduemila) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, restando tale aumento di capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio e, comunque, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2027.

6.9 In data 22 luglio 2024 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile (in una o più tranches), entro cinque anni dalla delibera, per massimi Euro 5.000.000,00 inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, primo periodo del Codice Civile, con conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende, nonché di crediti, partecipazioni, e/o di altri beni ritenuti dall'Organo Amministrativo medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, ove applicabile, nonché ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del Codice Civile in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società, nonché ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale.

Articolo 7 **Finanziamenti**

La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 8

Trasferimento delle azioni

8.1 Le Azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla Società soltanto se ne siano state effettuate le relative iscrizioni nel Libro dei Soci, così come il loro assoggettamento a vincoli produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel Libro dei Soci.

8.2 Le azioni sono liberamente trasferibili solamente a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, mentre, al di fuori delle ipotesi sopra individuate, le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate:

- la comunicazione dell'intenzione di cedere le proprie azioni dovrà essere fatta a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, contenente tutti gli elementi indispensabili per mettere i soci in condizione di esercitare il diritto di prelazione;
- il socio che esercita il diritto di prelazione deve nel contempo impegnarsi ad acquistare le quote per le quali gli altri soci non abbiano eventualmente esercitato tale diritto non essendo consentito che la prelazione si concluda con l'acquisto solo parziale delle azioni o dei diritti offerti;
- quest'ultimo deve essere esercitato, pena la decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Articolo 9

Recesso

9.1 Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante avviso inviato con lettera raccomandata A/R o PEC.

La comunicazione deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la

delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere degli organi di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo del codice civile.

9.4 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

9.5 In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo del codice civile.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto del codice civile; ove l'opposizione sia accolta la società si

scioglie.

Articolo 10

Competenze dell'assemblea

10.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 del codice civile e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia

10.2 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

10.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto, salvo quanto eventualmente previsto dal presente statuto con riferimento alla competenza dell'organo amministrativo;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

10.4 L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

10.5 In caso di conflitto tra le decisioni assunte dall'assemblea e quelle assunte dall'organo amministrativo prevalgono le prime.

Articolo 11

Convocazione dell'assemblea

11.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

11.2 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato agli aventi diritto con raccomandata A/R o PEC che deve essere ricevuta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

11.3 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipati può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 12

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

12.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

12.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

12.3 L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

12.4 Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 13

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

13.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

13.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

13.3 È comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

13.4 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo nove del presente statuto.

Articolo 14

Legittimazione a partecipare alle assemblee

14.1 I soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea, salvo che sia stato effettuato il deposito di cui al secondo comma dell'art. 2370 del codice civile

14.2 Gli amministratori in seguito all'esibizione o al deposito dei titoli o della relativa certificazione sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

14.3 Qualora non siano stati emessi i certificati azionari, la legittimazione a partecipare all'assemblea è data dall'iscrizione a libro soci.

14.4 Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 del codice civile, i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante de-

legati.

Articolo 15

Presidente e segretario dell'assemblea.

15.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, o dal Consigliere più anziano di età.

15.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

15.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

15.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure. Procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 16

Procedimento assembleare

16.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

16.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, telecollegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

16.3 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 17

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

17.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

17.2 Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a. la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma del codice civile;
- b. l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Articolo 18

Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile.

Articolo 19

Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a nove consiglieri.

Articolo 20

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

20.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla scelta tra le due soluzioni e alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché alla relativa nomina.

20.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

20.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

20.4 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

20.5 Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

20.6 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

20.7 Qualora il consiglio di amministrazione sia formato da due consiglieri, in caso di revoca o di revoca dei poteri ad uno dei due consiglieri si intenderà decaduto l'intero consiglio e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 21

Presidente del consiglio di amministrazione

21.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

21.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle

materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Articolo 22

Organi delegati

22.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

22.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

22.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

22.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto del codice civile.

Articolo 23

Delibere del consiglio di amministrazione

23.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

23.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

23.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

23.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

In caso di parità la decisione si considera non approvata.

23.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le ga-

ranzie previste in materia di assemblea.

23.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

23.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

23.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 24

Rappresentanza sociale

24.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

24.2 La rappresentanza della società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

24.3 Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

24.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 25

Remunerazione degli amministratori

25.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina. L'assemblea fissa altresì un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Può inoltre essere riconosciuto agli amministratori una indennità di fine mandato nonché può essere deliberato l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione assembleare, anche mediante stipula di polizza assicurativa.

25.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

Articolo 26

Controllo della società

26.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del revisore

legale o della società di revisione legale o la società proceda volontariamente alla nomina del revisore o della società di revisione.

26.2 L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne indica il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei componenti.

I componenti il collegio sindacale sono scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397 del codice civile se il collegio sindacale non svolge la revisione legale, e tra i soggetti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, se il collegio sindacale svolge la revisione legale.

26.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del codice civile e, qualora svolgano la revisione legale, anche quelli di cui all'art. 10 del D.Lgs. 39/2010. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

26.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

26.5 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità previste in materia di assemblea.

26.6 Nei casi previsti come obbligatori dalla Legge, o qualora lo si ritenga opportuno, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, nomina il revisore legale o la società di revisione legale e ne determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso.

Articolo 27

Bilancio e utili

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

28.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge

28.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

Articolo 29

Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

Il lodo deve essere emesso entro 120 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del terzo arbitro ed è inappellabile.

Il collegio ha i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. La decisione, anche istruttoria, viene presa fra gli arbitri a maggioranza. La decisione del collegio è obbligatoria per le parti anche se uno degli arbitri si rifiuta di firmare il lodo. Il collegio determina pure i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi degli arbitri.

Per quanto concerne il valore da attribuire alle azioni, qualora un socio volesse recedere dalla società offrendo ai soci rimanenti le proprie azioni ed in ogni caso in cui sia necessaria la valutazione delle azioni, e vi fosse disaccordo sul valore delle stesse, verrà eseguita la seguente procedura.

Premesso che, ogni anno, ed almeno una volta, in occasione dell'assemblea riunita per l'approvazione del bilancio su invito del presidente dell'assemblea stessa, i soci possono (con deliberazione presa secondo la maggioranza prevista dal precedente art. 12) determinare il valore aggiornato delle azioni, il socio che intende cedere le proprie azioni comunica la propria decisione al o agli amministratori a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea dei soci entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del socio. Il prezzo delle azioni sarà determinato da un arbitro perito nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo ove ha sede la società.

Il perito, munito di ogni e più ampio potere nel determinare il valore delle azioni, deve tenere conto dei valori determinati dall'assemblea, con particolare riferimento alle valutazioni più recenti; deve inoltre considerare il capitale sociale e le riserve ordinaria e straordinaria, le eventuali rivalutazioni dei cespiti attivi, le riserve per oneri e rischi futuri, i risultati degli esercizi e l'eventuale valore integrativo

dell'avviamento.

Il perito deve, entro un mese dalla nomina, comunicare i risultati di valutazione al o agli amministratori. Gli amministratori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione del perito, notificano il prezzo delle azioni determinato dal perito agli altri soci, i quali devono far valere il loro diritto di prelazione entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, pagando il prezzo entro sei mesi.

Tale diritto, se non esercitato, si devolve a favore degli altri soci, i quali devono provvedere al pagamento con le stesse modalità. Il socio inadempiente al pagamento, oltre a rispondere degli eventuali danni, perde il diritto di prelazione, che si devolve a favore degli altri soci, i quali hanno un mese di tempo dalla comunicata inadempienza per acquistare e pagare le azioni rimaste libere, sempre in via proporzionale a quelle già possedute.

Articolo 30

Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì

